



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

*Rivista quadrimestrale on line
sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*

2017, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Cattedratico de Derecho internacional, Universidad de Sevilla
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, già Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Guido Raimondi, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo
Giuseppe Tesaro, Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Vice Presidente della Corte di giustizia dell'UE
Ugo Villani, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Luiss di Roma

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandonato Caggiano, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Claudia Morviducci, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Catania-Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bologna
Ennio Triggiani, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"



COMITATO DEI REFEREE

Bruno Barel, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Luisa Casseti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Rosario Espinosa Calabuig, Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Valencia
Giancarlo Guarino, già Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Assistant Professor in European Law, University of Twente
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Stefania Negri, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Piero Pennetta, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Pietro Pustorino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Siena
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidad do Minho
Chiara Enrica Tuo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Fanciullo, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Caterina Fratea, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Assegnista di ricerca di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (Coordinatore), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno



Rivista giuridica on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017

Indice-Sommario

2017, n. 1

Editoriale

Angela Di Stasi p. 1

Saggi e Articoli

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a misura di minori: la sfida (in)compiuta dell'Unione europea nei casi di sottrazione internazionale 2
Maria Caterina Baruffi

In the Court(s) We Trust - A Procedural Solution to the Mutual Trust Dilemma 26
Dominik Dusterhaus

Mobilità nell'impiego e diritti dei lavoratori: riflessioni tra cooperazione in materia civile e relazioni esterne dell'Unione europea 45
Caterina Fratea

La tutela transnazionale del credito nell'ordinamento dell'Unione europea 67
Angela Maria Romito

Commenti e Note

Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia penale»? 84
Valentina Faggiani

La libera circolazione degli atti pubblici in materia civile: un passo avanti nello spazio giudiziario europeo 104
Maria Font i Mas

Forced Migration Management and the Right to Access to an Asylum Procedure in the Area of Freedom, Security and Justice: Human Rights Between Responsibility and Solidarity 126
Silvia Morgades-Gil

La dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Sviluppi recenti e sfide aperte 147
Alfredo Rizzo



LE DIRETTIVE SUI DIRITTI PROCESSUALI. VERSO UN «MODELLO EUROPEO DI GIUSTIZIA PENALE»?

Valentina Faggiani*

SOMMARIO: 1. L'armonizzazione dei diritti processuali attraverso lo strumento della direttiva. – 2. Lo standard dei diritti processuali garantito dalle direttive europee. – 3. L'ambito di applicazione delle direttive sui diritti processuali. – 4. Le prime questioni pregiudiziali concernenti le direttive sui diritti processuali: i casi *Covaci e Balogh*. – 5. Alcune osservazioni sulla definizione di uno “statuto processuale europeo”.

1. L'armonizzazione dei diritti processuali attraverso lo strumento della direttiva

Il riconoscimento di una competenza in materia processuale, che legittimasse l'Unione Europea a definire e regolare i diritti delle persone indagate o accusate, è stato l'esito di un processo lungo e complesso¹. Inizialmente i Trattati istitutivi della CE, in

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Professoressa di Diritto costituzionale, Università di Granada (Spagna). Indirizzo e-mail: valenf@ugr.es
Questo contributo è stato realizzato nell'ambito del gruppo di ricerca: “*Andalucía, la Unión Europea y el Estado Social*” (SEJ-106), del Progetto di ricerca DER2016-77924P: “*Los Derechos fundamentales ante las crisis económicas y de seguridad en un marco constitucional fragmentado*” e della rete internazionale d'eccellenza “Giustizia, Diritto, Costituzione e Processo”.

¹ Sulle principali tappe del sistema europeo di cooperazione giudiziaria si rinvia a: R. ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 1998, n. 2/3, pp. 481-509; P. BILANCIA, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2004, n. 2, pp. 345-366; M. CHIAVARIO, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2005, n. 3, pp. 974-990; J.A. DE MIGUEL ZARAGOZA, *Cooperación judicial penal en la Constitución Europea*, in *Boletín del Ministerio de Justicia*, 2004, n. 1975, pp. 3523-3536; C. GÓMEZ-JARA DÍEZ, *Orden de detención europea y Constitución europea: reflexiones sobre su fundamento en el principio de reconocimiento mutuo*, in *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 2004, n. 4, pp. 1606-1615; S. CARRERA, F. GEYER, *The Reform Treaty and Justice and Home Affairs – Implications for the common Area of Freedom, Security and Justice*, in *Centre for European Policy Studies*, 2007, n. 141, pp. 1-12; S. CARRERA, E. GUILD, *No Constitutional Treaty? Implications for the Area of Freedom, Security and*

conformità con la teoria funzionalista, non facevano riferimento ad una competenza della Comunità in questo ambito né, in generale, ad un sistema di cooperazione giudiziaria. Un primo passo in questo senso si realizzò nel Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che considerò il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione in materia civile e penale e, a tal fine, invitava le istituzioni europee a stabilire “norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l'Unione”². In termini analoghi, il programma dell'Aia del 2004 affermò che il principio del reciproco riconoscimento presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, in base a studi sull'attuale livello di garanzia negli Stati membri e nel debito rispetto delle loro tradizioni giuridiche (punto III 3.3.1)³.

In questo processo, la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo⁴ ha segnato una svolta, favorendo l'adozione di una serie di decisioni quadro nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale volte a dare applicazione al reciproco riconoscimento. Tuttavia, tali misure sono caratterizzate da un'impostazione repressiva⁵ e non si propongono di stabilire una cornice legale per tutelare la parte passiva del processo penale. L'unica misura che si cercò di adottare per assicurare un livello equivalente di tutela degli indagati e degli imputati in tutto il territorio dell'UE, la proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali⁶, che è stata il risultato del dibattito promosso dal libro verde della Commissione sulle garanzie procedurali⁷, fu bloccata, restando in

Justice, in T. BALZACQ, S. CARRERA (eds.), *Security versus Freedom. A Challenge for Future's Europe*, Ashgate, 2006, pp. 223-240.

² Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, conclusioni della presidenza, par. 30.

³ COM(2005) 184 def.

⁴ GUCE L 190 del 18 luglio 2002, pp. 1-20.

⁵ Costituisce un'eccezione all'impostazione repressiva di tali misure la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, *relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale*, in GUCE L 082 del 22 marzo 2001, pp. 1-4, sostituita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, in GUUE L 315/57 del 14 novembre 2012, pp. 58-74.

⁶ Proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, del 28 aprile 2004, COM (2004) 328 def. La presente proposta di decisione quadro si proponeva di disciplinare i seguenti diritti: a) il diritto all'assistenza legale, b) il diritto di beneficiare gratuitamente dei servizi di interpretazione e di traduzione, c) i diritti delle persone che non sono in grado di comprendere o seguire il processo perché specialmente vulnerabili, d) il diritto alla comunicazione della detenzione ai familiari e alle persone ad essi equiparate, all'eventuale datore di lavoro e alle autorità consolari, e) il diritto alla notifica scritta dei diritti mediante una “comunicazione scritta dei diritti”.

⁷ Libro verde della Commissione, *Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea*, del 19 febbraio 2003, COM(2003) 75 def. Il presente Libro verde si inserisce nel processo diretto a stabilire norme o livelli comuni di garanzie procedurali in tutti gli Stati membri nei confronti di indagati, imputati, processati e condannati per reati penali. L'adozione di una cornice legale minima comune risponde alla necessità di rafforzare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia degli Stati membri. La Commissione arrivò alla conclusione che “se tutti i diritti che rientrano nella nozione di ‘diritto ad un processo equo’ sono importanti, alcuni diritti sono talmente fondamentali che devono essere considerati prioritari in questa fase”. Il Libro verde “non mira a creare nuovi diritti né a

stand by fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona⁸. Solo a partire da questo momento le istituzioni europee, consapevoli che il corretto funzionamento del principio del reciproco riconoscimento richiede un livello minimo di armonizzazione, seguendo l'approccio graduale, *step by step*, indicato nella c.d. *Road map* (tabella di marcia), integrata nel programma di Stoccolma, sono riuscite ad approvare una serie di direttive⁹, superando le resistenze degli Stati membri.

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, mediante la soppressione della struttura in pilastri, ha dotato finalmente l'UE di una competenza espressa in materia processuale¹⁰, sostituendo le decisioni quadro con le direttive, che

controllare il rispetto di diritti esistenti in forza della CEDU o di altri strumenti, ma piuttosto ad individuare i diritti esistenti che la Commissione considera fondamentali ed a favorirne la visibilità". Tra tali diritti, la Commissione considerò il diritto alla consulenza giuridica e all'assistenza giudiziaria il fondamento di qualsiasi altro diritto, indispensabile per permettere all'imputato di conoscere i suoi diritti e di farli rispettare. Di seguito, si considerò intimamente relazionato al primo il diritto della persona imputata o indagata a comprendere qual è il capo di accusa a suo carico e a conoscere la natura del procedimento in una lingua che capisca e in cui possa esprimersi adeguatamente e a beneficiare, in caso contrario, di un servizio di interpretazione e di traduzione dei principali documenti, il diritto ad essere informato per iscritto e in una lingua che questi comprenda, anche mediante una "carta dei diritti", un documento scritto in cui si specificano i diritti della persona indagata, e si invitò ad affrontare la situazione delle persone specialmente vulnerabili. Infine, si considerò di indubbia utilità per il cittadino straniero il diritto all'assistenza consolare.

⁸ F. IRURZUN MONTORO, *La negociación de la Decisión Marco sobre garantías procesales en el Consejo de la Unión Europea*, in C. ARANGÜENA FANEGO (coord.), *Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea/Procedural safeguards in criminal proceedings throughout the European Union*, Valladolid, 2007, pp. 25-45; F.J. GARCÍA ROCA, *La propuesta de Decisión Marco sobre derechos procesales en los procesos penales a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado Constitucional para Europa y las tradiciones constitucionales comunes*, in C. ARANGÜENA FANEGO (coord.), *Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea*, cit., pp. 47-66.

⁹ Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, *relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali*, in GUUE C 295 del 4 dicembre 2009, pp. 1-3, integrata nel programma di Stoccolma, *Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini* in GUUE C 115 del 4 maggio 2010, pp. 1-38. La tabella di marcia, seguendo un approccio graduale, *step by step*, invitava gli Stati membri all'adozione di misure riguardanti: il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). Sulla *Road Map*, si vedano i seguenti studi: F.J. GARRIDO CARRILLO, V. FAGGIANI, *La armonización de los derechos procesales en la UE*, in *Revista General de Derecho Constitucional*, 2013, n. 16, pp. 1-40; E. GUILD, S. CARRERA, *Towards the Next Phase of the EU's Area of Freedom, Security and Justice: The EC's Proposals for the Stockholm Programme*, in *Centre for European Policy Studies*, 2009, n. 196, pp. 1-11; A. IERMANO, *Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale*, Napoli, 2014, p. 15 ss.; M. JIMENO BULNES, *Towards common standards on rights of suspected and accused persons in criminal proceedings in the EU*, in *Centre for European Policy Studies*, 2010, pp. 1-20.

¹⁰ Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha riconosciuto in modo espreso la competenza dell'UE in materia processuale penale nell'art. 82 TFUE, parte della dottrina sosteneva che l'esistenza di una competenza implicita in questo settore si potesse ravvisare nell'art. 31, par. 1, del TUE, nell'ambito del terzo pilastro. Secondo questo articolo, l'UE avrebbe dovuto offrire un alto grado di sicurezza al fine di favorire il ravvicinamento, ove necessario, delle legislazioni penali degli Stati membri. A tal fine, l'approssimazione si sarebbe dovuta realizzare mediante l'adozione progressiva di misure che stabilissero norme minime relative agli elementi costitutivi dei delitti e delle pene negli ambiti della delinquenza organizzata, del terrorismo e del traffico illecito di droghe. Sebbene, a prima vista, l'art. 31 TUE sembrasse riferirsi, piuttosto, al diritto penale sostanziale, la sua portata si poteva estendere anche a

sono così diventate la principale fonte di armonizzazione dei diritti delle persone coinvolte in un processo penale nell'UE. L'art. 82, par. 2, del TFUE attribuisce, infatti, al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza per stabilire norme minime sui "diritti della persona nella procedura penale", deliberando mediante direttive secondo il procedimento legislativo ordinario. Le istituzioni europee si erano rese finalmente conto che, per garantire un'applicazione coerente degli standard contenuti nella CEDU (artt. 5 e 6), nella Carta (artt. 47 e 48) e nel PIDCP (art. 14), il legislatore europeo avrebbe dovuto creare una cornice legale comune, che rafforzasse i diritti processuali delle persone indagate o accusate, riducendo progressivamente le differenze tra i distinti sistemi giudiziari e le tradizioni costituzionali di ciascuno Stato membro¹¹.

L'adozione di uno "statuto processuale" equivalente e comparabile nei 28 Stati membri di cui si possano avvalere sia i cittadini dell'UE che gli stranieri che circolino nel suo territorio è funzionalmente orientato a raggiungere l'obiettivo politico dell'integrazione. L'armonizzazione presuppone l'esistenza di differenze, che in questo modo si riducono ma non si eliminano come nel caso dell'unificazione, contribuendo a promuovere la collaborazione tra il livello comunitario e i distinti ordinamenti nazionali e a dare l'impulso necessario per avanzare nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione¹². Infatti, sebbene la tecnica dell'armonizzazione minima rischia di riservare un'autonomia abbastanza ampia agli Stati nella definizione dei concetti e delle categorie giuridiche contenute nelle direttive, mantenendo differenze in molti casi profonde tra i distinti ordinamenti, bisogna riconoscere che li obbliga a recepire tali diritti o, almeno, ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungere lo standard minimo di protezione stabilito a livello europeo.

Negli ultimi anni, in virtù dell'acquisita competenza in materia processuale e in conformità alle indicazioni contenute nella *Road map* sui diritti delle persone indagate o accusate, l'UE ha adottato un pacchetto di misure¹³, che ha permesso di stabilire una cornice comune in questo ambito: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (20 ottobre 2010)¹⁴, il libro verde sull'applicazione della legislazione nell'ambito della

quello processuale, considerando quest'ultimo implicitamente incluso nella summenzionata disposizione per il carattere complementare di questi due ambiti.

¹¹ Sull'armonizzazione dei diritti processuali nel Trattato di Lisbona, si permetta il rinvio a V. FAGGIANI, *Hacia la constitucionalización de los derechos del justiciable en el ELSJ*, in *Revista General de Derecho Procesal*, 2015, n. 36, pp. 1-38 e ID., *¿Hacia la "constitucionalización" de un espacio europeo de justicia penal?: aspectos sustantivos y procesales del derecho a la tutela judicial efectiva tras el Tratado de Lisboa*, in *Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto*, 2012, n. 2, pp. 239-262.

¹² A. KLIP, *European Criminal Law. 2nd edition. An Integrative approach*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2012, p. 23.

¹³ Sul primo pacchetto di direttive, v. C. ARANGÜENA FANEGO, *Nuevos avances en la armonización de garantías procesales en la Unión Europea*, in M.I. GONZÁLEZ CANO (coord.), *Cooperación judicial penal en la Unión Europea*, Valencia, 2016, pp. 267-315.

¹⁴ GUUE L 280 del 26 ottobre 2010, pp. 1-7. Su questa direttiva e sui diritti ivi riconosciuti, si rinvia ai seguenti studi: C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, n. 1, pp. 83-110; C. ARANGÜENA FANEGO, *El derecho a la interpretación y a la traducción. Comentario a la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010*, in *Revista General de*

detenzione (14 giugno 2011)¹⁵, che sebbene sia solo un documento meramente programmatico senza valore giuridico vincolante intende contribuire ad incentivare ulteriori azioni in questo ambito, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (22 maggio 2012)¹⁶ e la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (22 ottobre 2013)¹⁷.

L'approvazione di queste misure ha favorito la negoziazione di un secondo pacchetto¹⁸, composto da tre direttive che sono state adottate negli ultimi mesi: la

Derecho Europeo, 2011, n. 24, p. 22 ss.; S. CRAS, L. DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description*, in *Eucrim. The European Criminal Law Associations' Forum*, 2010, n. 4, pp.153-162; M. JIMENO BULNES, *Acceso a la interpretación y traducción gratuitas*, in C. ARANGÜENA FANEGO (coord.), *Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea*, cit., pp. 155-183; V. PARDO IRANZO, *El derecho a la interpretación y traducción gratuitas*, in M^a.P. CALDERÓN CUADRADO, J.L. IGLESIAS BUHIGUES (coords.), *El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances y derechos fundamentales en materia procesal*, Cizur Menor, 2009, pp. 361-391; B. VIDAL FERNÁNDEZ, *El derecho a intérprete y a la traducción en los procesos penales en la Unión Europea. La iniciativa de 2010 de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interpretación y traducción*, in C. ARANGÜENA FANEGO (dir.), *Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal*, Valladolid, 2010, pp. 183-222.

¹⁵ COM (2011) 327 definitivo del 14 giugno 2011.

¹⁶ GUUE L 142/1 del 1° giugno 2012, pp. 1-10. Cfr. S. CRAS, L. DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Information. Genesis and Short Description*, in *Eucrim. The European Criminal Law Associations' Forum*, 2013, n. 1, pp. 22-33; V. FAGGIANI, *El derecho a la información en los procesos penales en la UE: la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012*, in *Revista General de Derecho Procesal*, 2013, n. 30, pp. 1-21; S. QUATTROCOLO, *The Right to Information in EU Legislation*, in S. RUGGERI, *Human Rights in European Criminal Law*, Switzerland, 2015, pp. 82-93.

¹⁷ GUUE L 294/1 del 6 novembre 2013, pp. 1-12. Cfr. C. ARANGÜENA FANEGO, *La efectividad del acceso a la justicia: autodefensa, defensa técnica y asistencia jurídica gratuita*, in M^a.P. CALDERÓN CUADRADO, J.L. IGLESIAS BUHIGUES (coords.), *El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances y derechos fundamentales en materia procesal*, cit., pp. 287-332. Nella stessa opera si vedano: J.J. MUERZA ESPARZA, *Derechos de la defensa*, pp. 149-169; e M^a.P. CALDERÓN CUADRADO, *Dimensión europea de los derechos de la defensa: tres proposiciones para un debate y un interrogante sobre su titularidad*, pp. 225-227. Per quanto riguarda in modo più specifico la direttiva sul diritto di accesso a un avvocato si veda: C. AMALFITANO, *La terza tappa della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali degli indagati o imputati nei procedimenti penali: la Direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso al difensore*, in *La legislazione penale*, 2014, n. 1-2, pp. 21-45; I. ANAGNOSTOPOULOS, *The Right of Access to a Lawyer in Europe: A Long Road Ahead?*, in *European Criminal Law Review*, 2014, n. 1, pp. 3-18; C. ARANGÜENA FANEGO, *El derecho a la asistencia letrada en la directiva 2013/48/UE*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 2014, n. 32, pp. 1-31; S. CRAS, *The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings and in European Arrest Proceedings*, in *Eucrim. The European Criminal Law Associations' Forum*, 2014, n. 1, pp. 32-44; M. JIMENO BULNES, *La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre los derechos de asistencia letrada y comunicación en el proceso penal: ¿realidad al fin?*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2014, n. 48, pp. 443-489.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale*, del 27 novembre 2013, COM (2013) 820 final; Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013, *sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali*, 2013/C 378/02, in GUUE C 378/8 del 24 dicembre 2013, pp. 8-10;

direttiva 2016/343/UE (9 marzo 2016)¹⁹ sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, la direttiva 2016/800/UE (11 maggio 2016)²⁰ sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali e la direttiva 2016/1919/UE sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (26 ottobre 2016)²¹. Tali misure costituiscono, senza dubbio, un importante passo nel cammino verso l'adozione di standard europei comuni. Stabilendo un "modello minimo", l'UE cerca di favorire una regolazione ed applicazione uniforme del diritto alla tutela giudiziaria effettiva e ad un processo equo negli Stati membri, avanzando nella costruzione di uno spazio europeo di giustizia penale.

2. Lo standard dei diritti processuali garantito dalle direttive europee

Le direttive europee sui diritti processuali intendono assicurare che nei processi penali le parti si trovino in condizione di eguaglianza sostanziale e che la parte accusata si possa difendere in modo effettivo. A tal fine, la persona indagata o accusata deve potersi avvalere dell'assistenza di un avvocato ed essere in grado di conoscere quali sono i suoi diritti processuali, deve poter comprendere le accuse che le sono state imputate ed esprimere il suo punto di vista davanti ad un giudice terzo ed imparziale, nella propria lingua o comunque in una lingua di cui abbia una certa comprensione, disponendo eventualmente di un interprete o di un traduttore, competente e qualificato.

I diritti riconosciuti in tali misure sono complementari e inseparabili nella garanzia del giusto processo. Inoltre, ravvicinando le norme processuali si intende rafforzare la fiducia nei sistemi di giustizia penale e consolidare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in uno SLSG, in cui i diritti fondamentali siano assicurati in modo concreto e reale e non semplicemente teorico e illusorio²².

In relazione al livello di tutela, dall'analisi di queste sei direttive si può dedurre che il legislatore europeo ha cercato di mantenere un equilibrio tra i diversi spazi di protezione dei diritti fondamentali, limitandosi a stabilire alcuni standard minimi per una regolazione uniforme, che non pregiudichi le normative interne. Inoltre, in conformità a

Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, *sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali*, in GUUE C 378/11 del 24 dicembre 2013, pp. 11-14.

¹⁹ GUUE L 65/1 dell'11 marzo 2016, pp. 1-11.

²⁰ GUUE L 132/1 del 21 maggio 2016, pp. 1-20. D.L.F DE VOCHT, M. PANZAVOLTA, M. VAN OOSTERHOUT, M. VAN & VANDERHALLEN, *Procedural Safeguards for Juvenile Suspects in Interrogations: A Look at the Commission Proposal in Light of an EU Comparative Study*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2014, n. 4, pp. 480-506.

²¹ GUUE L 297/1 del 4 novembre 2016, pp. 1-8.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 13 maggio 1980, ricorso n. 6694/74, *Artico c. Italia*, par. 33.

una prospettiva *multilevel*, tali atti contengono una “clausola di non regressione”, in virtù della quale “[n]essuna disposizione [delle presenti direttive] può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU o da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicuri un livello di protezione più elevato”²³.

La cornice comune di riferimento di queste direttive è costituita, quindi, dagli artt. 47 e 48 della Carta e dall’art. 6 della CEDU, che riconoscono il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, e dagli artt. 6 della Carta e 5 della CEDU, che enunciano il diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone, così come interpretati dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tali disposizioni rappresenterebbero la base sostanziale dei diritti processuali e l’art. 82, par. 2, lett. b), del TFUE, che include i diritti delle persone nel processo penale tra gli ambiti in cui l’UE può stabilire norme minime, sarebbe la base giuridica che legittima le istituzioni europee a specificarne il contenuto.

Il riconoscimento nella Carta e la sua equiparazione sostanziale agli omologhi precetti contenuti nella CEDU, in virtù della clausola di coordinamento di cui all’art. 52, par. 3, della Carta, concede al diritto ad un processo equo uno status “materialmente costituzionale”, “un’identità ed una essenza proprie” ed un carattere autonomo²⁴. In tal modo, mediante la positivizzazione nell’ordinamento dell’UE, questo diritto fondamentale assume un “contenuto proprio”, il quale a sua volta si alimenta delle tendenze e delle tensioni che derivano dagli altri spazi costituzionali che compongono il sistema²⁵.

Di conseguenza, per comprendere appieno il significato del diritto ad un processo equo nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE, è necessario tenere conto non solo del “senso” e della “portata” che la CEDU gli conferisce in conformità al principio della protezione equivalente (art. 52, par. 3 della Carta), ma tale contenuto dovrà essere conformato secondo quanto disposto nella Carta dei diritti, ossia nel rispetto dei “diritti e delle libertà” garantiti dal diritto dell’Unione (art. 6.1 TUE)²⁶.

Infine, in relazione al livello di protezione garantito da queste misure, è opportuno osservare che l’effettività di tali direttive dipende soprattutto dalla collaborazione degli Stati membri, i quali dovranno recepirle²⁷, adattandole alle specificità degli ordinamenti

²³ V. art. 8 della direttiva 2010/64/UE; art. 10 della direttiva 2012/13/UE; art. 14 della direttiva 2013/48/UE; art. 13 della direttiva 2016/343/UE; art. 23 della direttiva 2016/800/UE; e art. 11 della direttiva 2016/1919/UE.

²⁴ Conclusioni dell’Avvocato generale P. CRUZ VILLALÓN, presentate il 1° marzo 2011, nella causa C-69/10, *Brahim Samba Diouf c. Ministro de Trabajo, Empleo e Inmigración*, par. 39.

²⁵ *Idem*.

²⁶ *Ivi*, par. 42.

²⁷ L’Italia, per il momento, ha recepito il primo pacchetto di direttive sui diritti processuali nei seguenti atti: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in GU n. 64 del 18 marzo 2014; decreto legislativo 1° luglio 2014, n. 101 di attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in GU n.164 del 17 luglio 2014; decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184 di attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al

interni e fissando un livello di protezione, che non potrà mai essere inferiore a quello assicurato nelle norme della Carta o della CEDU, così come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo²⁸. Il recepimento degli standard europei a livello interno facilita l'applicazione pratica dei diritti della difesa²⁹. In questo modo, mediante la cooperazione tra il livello europeo e quello nazionale, si rendono più stretti i vincoli nell'ambito del diritto processuale penale, dando l'impulso necessario per avanzare nel processo di integrazione.

3. L'ambito di applicazione delle direttive sui diritti processuali

Le presenti direttive si applicano in qualsiasi fase del processo penale “alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso”³⁰. Il concetto di “processo penale” deve essere interpretato tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo³¹. Non si ricomprendono nell'ambito di applicazione di queste direttive i procedimenti civili o i procedimenti amministrativi, inclusi quelli aventi carattere

momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari, in GU n. 231 del 3 ottobre 2016. Il termine previsto in queste direttive per il recepimento da parte degli Stati membri era, rispettivamente, il 27 ottobre 2013, il 2 giugno 2014 e il 27 novembre 2016.

²⁸ Considerando n. 48 della direttiva 2016/343/UE.

²⁹ Uno degli aspetti più controversi che presentano alcune di queste misure concerne la previsione di determinati ambiti in cui si fa salvo il diritto nazionale, dando per scontato che gli Stati membri concedano un livello di protezione sufficiente (v., ad esempio, art. 1, par. 4, della direttiva 2010/64/UE; art. 11 della direttiva 2013/48/UE; considerando n. 28 e ss e art. 8, par. 5 e 6, della direttiva 2016/343/UE) e di possibili deroghe allo standard europeo (v., ad esempio, art. 7 della direttiva 2012/13/UE; art. 3, par. 5, art. 3, par. 6, art. 5, par. 3, e artt. 6 e 8 della direttiva 2013/48/UE; artt. 6, 7 e 8, par. 5, della direttiva 2016/343/UE; e considerando n. 26, art. 6, par. 8, art. 7, par. 9, art. 12 e considerando n. 51 della direttiva 2016/800/UE). Sebbene gli Stati membri godano di un certo margine di discrezionalità, l'applicazione di eventuali deroghe non “dovrebbe pregiudicare l'effettivo esercizio e l'essenza” di tali diritti (considerando n. 35 della direttiva 2013/48/UE). Purtroppo, la formulazione decisamente aperta di tali eccezioni potrebbe indurre alcuni Stati membri a non rispettare lo standard fissato a livello europeo, producendo abusi che rischierebbero di annullare i diritti delle persone coinvolte nel processo penale. Questo pericolo potrebbe aumentare in modo considerevole qualora la persona coinvolta nel processo penale sia minorenni. Il legislatore europeo sembra consapevole delle conseguenze negative che derivano da un uso non corretto di queste deroghe; tuttavia non sembra voler affrontare davvero un problema, che forse lo porterebbe ad intramettersi troppo nei sistemi processuali nazionali, preferendo rimettere agli Stati membri la definizione dei motivi e dei criteri attinenti alle eventuali deroghe e invitandoli a farne un uso limitato e rispettoso del principio di proporzionalità, dell'equità globale del procedimento e dei diritti della difesa (considerando n. 32 della direttiva 2016/800/UE).

³⁰ V. art. 1, par. 2, della direttiva 2010/64/UE; art. 2 della direttiva 2012/13/UE; art. 2 della direttiva 2013/48/UE; art. 2 della direttiva 2016/343/UE; art. 2 della direttiva 2016/800/UE; e art. 2 della direttiva 2016/1919/UE.

³¹ Considerando n. 11 della direttiva 2016/343/UE.

sanzionatorio, come i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari, circolazione stradale, fiscalità o maggiorazioni d'imposta, e le indagini connesse svolte dalle autorità amministrative.

In alcuni Stati membri, le sanzioni per reati relativamente minori che non comportino la privazione della libertà personale sono irrogate da un'autorità diversa da un organo giurisdizionale con competenza in materia penale. Qualora si commetta un'infrazione lieve (come nel caso di quelle del codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale), non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti nelle presenti direttive. Pertanto, nel caso in cui uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e l'interessato abbia diritto a presentare ricorso o vi sia la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una Corte con competenza in materia penale, tali misure dovrebbero applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento³². Allo stesso modo, non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti processuali ivi sanciti qualora determinati reati minori (come alcune infrazioni in materia di circolazione o violazioni minori dei regolamenti comunali generali e dell'ordine pubblico) siano considerati fattispecie penali.

Per quanto poi concerne l'ambito di applicazione soggettivo, tali atti normativi stabiliscono norme minime sui diritti delle persone indagate e accusate nei processi penali celebrati nell'UE e delle persone sottoposte a un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro nazionalità³³. Il concetto di indagato si riferisce alla persona che si sospetta abbia commesso una fattispecie di reato ma non sia stata ancora imputata formalmente, come nel caso dell'accusato. A livello europeo non esiste una definizione di tali categorie; i loro diritti possono variare a seconda di quanto disposto nel diritto nazionale. La stessa CEDU distingue negli artt. 5 e 6 i diritti della persona nella fase delle indagini e nel processo penale propriamente detto.

Un'importante limitazione all'ambito di applicazione soggettivo è contenuta nella direttiva 2016/343/UE sul diritto alla presunzione di innocenza, la quale distingue tra persone fisiche e giuridiche, escludendovi le seconde. Al riguardo, si è considerato che allo "stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito nazionale e di Unione appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche". La presente direttiva non dovrebbe, pertanto, applicarsi a questo gruppo di persone, fatta salva l'applicazione della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte

³² V. art. 1, par. 3, della direttiva 2010/64/UE; art. 2, par. 2, della direttiva 2012/13/UE; art. 2, par. 4, della direttiva 2013/48/UE; art. 2, par. 6, della direttiva 2016/800/UE; e art. 2, par. 4, della direttiva 2016/1919/UE.

³³ Le cinque direttive specificano, infatti, anche alcune delle disposizioni contenute nelle decisioni quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, cit., e 2009/299/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate *in absentia*, al fine di rafforzare i diritti e le garanzie processuali ivi regolate in GUCE L 81/24 del 27 marzo 2009, pp. 24-36.

europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia³⁴. Una simile esclusione, tuttavia, dimostra un'approssimazione ancora abbastanza "timida" dell'UE ad alcuni aspetti delle garanzie processuali, che invece non richiederebbero un approccio graduale³⁵.

Un altro aspetto abbastanza controverso concerne i diritti processuali delle persone specialmente vulnerabili, le quali rappresentano la parte più debole della popolazione. La loro fragilità espone questo gruppo ad un alto rischio di discriminazione e alla violazione dei loro diritti. I minorenni, gli stranieri, le persone con problemi di salute mentale, le persone invalide o con malattie croniche, solo per citare alcuni esempi, non possono comprendere né partecipare in modo effettivo al processo penale per le loro particolari condizioni. In questi casi è necessario adottare maggiori garanzie.

Attualmente non esiste una definizione normativa del concetto di persona vulnerabile né a livello internazionale né a quello europeo³⁶. In questa cornice, la direttiva 2016/800/UE, la quale prevede una serie di garanzie processuali *ad hoc* per i minorenni indagati ed accusati costituisce, senza dubbio, un importante passo in avanti. Sebbene le altre direttive sui diritti processuali contengano riferimenti alla necessità di prestare attenzione a questa categoria di persone, era opportuno predisporre una normativa specifica che stabilisse meccanismi adeguati di protezione (tra i quali, ad esempio, la possibilità di una valutazione della vulnerabilità, l'assistenza obbligatoria di un avvocato e di un medico, la formazione dei servizi con funzioni coercitive e dei giudici, ecc.). Le istituzioni europee hanno rimandato, invece, l'adozione di norme comuni sugli adulti indagati o accusati specialmente vulnerabili, considerando opportuno distinguerli dai minorenni, e si sono limitate ad invitare gli Stati membri a rafforzare i diritti processuali di queste persone in una raccomandazione³⁷.

La direttiva 2016/800/UE include nel suo ambito di applicazione i minori³⁸, vale a dire qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni³⁹, indagata o accusata della commissione di una fattispecie di reato, così come i minori ricercati perché coinvolti in un procedimento avente ad oggetto un mandato d'arresto europeo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro interesse superiore sia sempre considerato preminente

³⁴ Considerando nn. 14 e 15 della direttiva 2016/343/UE.

³⁵ O. MAZZA, *Una deludente proposta in tema di presunzione d'innocenza*, in *Archivio Penale*, 2014, n. 3, pp. 1-7.

³⁶ Dai dati elaborati dalla Commissione Europea risulta che il numero dei minori coinvolti in un processo penale nell'UE ascende a circa 1.086.000, vale a dire un 12 % del totale della popolazione europea sottoposta ad un processo penale. Inoltre, tra il 4 % e l'8 % degli adulti vulnerabili sottoposti a giudizio penale potrebbe soffrire qualche disturbo che gli impedisca di partecipare in modo effettivo al processo. Questi dati sono disponibili nel seguente documento: EUROPEAN COMMISSION, *Commission staff working document impact assessment, Accompanying the document, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council, Proposal for a on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings*, del 27 novembre 2013, SWD (2013) 480 final, p. 30.

³⁷ COMMISSIONE EUROPEA, *Raccomandazione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali*, cit.

³⁸ Invece, la presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale (art. 2, par. 5, della direttiva 2016/800/UE), essendo un aspetto la cui regolazione, oltre a variare in modo considerevole tra gli Stati membri, spetta al diritto penale sostanziale (art. 83 TFUE).

³⁹ Art. 3 della direttiva 2016/800/UE.

(art. 24, par. 2, della Carta)⁴⁰, al fine di preservare il suo potenziale sviluppo fisico e psicologico e favorirne il reinserimento sociale. I minori non possono comprendere davvero perché è necessaria una risposta penale da parte dello Stato per far fronte alle violazioni di determinati interessi né il significato della legge, non conoscono la reale posta in gioco di tali valori, né quali sono i loro diritti né sanno come difenderli in modo adeguato o come comportarsi quando si trovano dinanzi ad adulti che rivestono una posizione di speciale autorità. In molte circostanze, inoltre, i minorenni si trovano in una situazione di ulteriore svantaggio dovuta non solo alla loro giovane età ma perché affetti da problemi di salute mentale, da difficoltà nell'apprendimento e da problemi di comunicazione.

Infine, è importante sottolineare che tali direttive non si applicano in tutti gli Stati membri dell'UE. Da una parte la Danimarca non ha partecipato all'adozione di nessuna delle sei misure, né ha manifestato successivamente una simile intenzione; dall'altra il Regno Unito e l'Irlanda hanno esercitato l'*opt-ing*, notificando il desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione solo delle prime due direttive sui diritti processuali. Le altre misure sono state considerate, invece, troppo invasive⁴¹. L'esistenza di questi regimi speciali comporta il rischio di sviluppare uno spazio europeo di giustizia penale asimmetrico e caratterizzato da una geometria variabile.

4. Le prime questioni pregiudiziali concernenti le direttive sui diritti processuali: i casi *Covaci* e *Balogh*

Nell'ultimo anno la Corte di giustizia ha risolto nei casi *Covaci*⁴² e *Balogh*⁴³ le prime due questioni pregiudiziali⁴⁴ aventi ad oggetto le direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE, offrendo alcuni interessanti spunti sulla portata e sugli effetti che tali atti sono destinati a produrre negli ordinamenti interni degli Stati dell'UE. Il primo caso ha origine da un

⁴⁰ Considerando n. 8 della direttiva 2016/800/UE.

⁴¹ V. artt. 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE e gli artt. 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE.

⁴² Corte di giustizia, Prima Sezione, sentenza del 15 ottobre 2015, *Covaci*, causa C-216/14. Su questa sentenza si vedano i seguenti commenti: M. GIALUZ, *Dalla Corte di Giustizia importanti indicazioni esegetiche in relazione alle prime due direttive sui diritti dell'imputato. Nota a Corte di giustizia UE, sent. 15 ottobre 2015, causa C-216/14, Covaci*, in *Diritto penale contemporaneo*, 11 novembre 2015, pp. 1-10; e A. IERMANO, *Precisazioni della Corte di Lussemburgo su traduzione e interpretazione di ricorsi e diritto all'informazione in sede di notifiche: il caso Covaci*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2016, n. 1, pp. 139-154.

⁴³ Corte di giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 9 giugno 2016, *Balogh*, causa C-25/15.

⁴⁴ Inoltre, sono state sottoposte alla Corte di giustizia anche le seguenti questioni pregiudiziali: la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Spetsializiran nakazatelen sad* (Bulgaria) il 18 novembre 2015 nell'ambito del processo penale contro il sig. *Kolev e a.*, C-612/15; la domanda proposta dall'*Amtsgerichts München* (Germania) il 29 febbraio 2016 nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. *I. Tranca*, C-124/16; la domanda proposta dal *Landgerichts München I* (Germania) il 4 aprile 2016 nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. *I. Opria*, C-188/16; e la domanda proposta dall'*Amtsgericht München* (Germania) il 18 aprile 2016 nell'ambito del procedimento penale a carico della sig.ra *T. Reiter*, C-213/16.

controllo di polizia in cui si accertò che il sig. Covaci, cittadino rumeno, conduceva nel territorio tedesco un veicolo che non disponeva della copertura assicurativa obbligatoria e che il certificato di assicurazione esibito dal medesimo alle autorità tedesche era stato falsificato. Il tribunale distrettuale di Laufen (*Amtsgericht Laufen*), prima di adottare il decreto penale richiesto dal pubblico ministero di Traunstein (*Staatsanwaltschaft Traunstein*), decise di sospendere il procedimento e di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendole di risolvere due questioni. Con la prima, il giudice *a quo* domandava se un cittadino straniero (nel caso di specie rumeno) processato in Germania, che non conosca la lingua del processo (nel caso di specie il tedesco), può proporre ricorso nella propria lingua, considerando che, ai sensi degli artt. da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE, l'assistenza linguistica di un interprete o di un traduttore per le persone accusate in un procedimento penale deve essere assicurata dal momento in cui siano messe a conoscenza di essere indagate o imputate per la commissione di un reato fino alla conclusione del procedimento. Con la seconda questione, invece, si domandava se la normativa tedesca, secondo cui il termine per la presentazione di un ricorso inizia a decorrere già con la notifica al domiciliatario dell'imputato, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia o meno avuto effettiva conoscenza dell'accusa, fosse compatibile con gli artt. 2, 3, par. 1, let. c), e 6, parr. 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE.

La risposta alla prima questione è restrittiva: la Corte di giustizia, contrariamente a quanto affermato dall'Avvocato generale⁴⁵, considera che non è incompatibile con il diritto dell'UE una normativa nazionale come quella tedesca che impone di proporre opposizione nella propria lingua, escludendo l'applicazione sia dell'art. 2 che dell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE. L'art. 2, che regola il diritto all'interpretazione delle persone indagate o accusate che non siano in grado di esprimersi in modo sufficientemente adeguato nella lingua del procedimento perché non parlano o non comprendono tale lingua o perché affetti da disturbi dell'udito o del linguaggio, non troverebbe applicazione nel caso di specie dal momento che si riferirebbe, anche se in modo non esaustivo, solo a situazioni che danno luogo a comunicazioni orali⁴⁶ ma non includerebbe nel suo ambito di applicazione anche la traduzione scritta di tutti i documenti presentati dalla persona indagata o imputata⁴⁷.

Tuttavia, sebbene si escluda dalla portata della direttiva *de qua* il diritto della difesa a presentare un ricorso in una lingua diversa da quella del procedimento, la Corte di giustizia riconosce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete qualora si presenti opposizione orale avverso il decreto penale di condanna, emesso nei propri confronti,

⁴⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Y. BOT, presentate il 7 maggio 2015, nella causa C-216/14, *Covaci*, par. 81. L'Avvocato generale proponeva un'interpretazione estensiva, considerando che gli artt. 1, par. 2, e 2, parr. 1 e 8, della direttiva 2010/64/UE consentono alla persona, che sia stata oggetto di una decisione in materia penale e che non conosca in modo sufficientemente adeguato la lingua del procedimento, di proporre ricorso nella propria lingua avverso la decisione stessa, con l'onere per l'autorità giudiziaria competente di predisporre, in applicazione del diritto all'interpretazione di cui dispone l'imputato ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva, i mezzi necessari per assicurare la traduzione del ricorso nella lingua del procedimento.

⁴⁶ Corte di giustizia, Prima Sezione, *Covaci*, cit., par. 32.

⁴⁷ *Ivi*, par. 40.

affinché quest'ultima rediga il processo verbale dell'opposizione, e il diritto all'assistenza di un difensore, incaricato di elaborare il documento corrispondente nella lingua del procedimento qualora si proponga opposizione per iscritto⁴⁸.

Allo stesso modo, secondo la Corte di giustizia non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del litigio principale neppure l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, che si riferisce, in linea di principio, solo alla traduzione scritta di determinati documenti redatti nella lingua del procedimento da parte delle autorità competenti. L'elenco dei documenti, sebbene in termini non esaustivi, include le decisioni che privano una persona della libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze ma non la traduzione scritta nella lingua del procedimento di un documento come l'opposizione avverso un decreto penale di condanna in una lingua che l'interessato non conosca, diversa da quella del procedimento. La traduzione di tutti i documenti del processo penale eccederebbe gli obiettivi della direttiva e supporrebbe un costo eccessivo per gli Stati membri.

Tuttavia, la Corte di giustizia sottolinea che, secondo l'art. 3, par. 3, della direttiva 2010/64/UE, le autorità competenti possono decidere, caso per caso, se un documento diverso da quelli contemplati nel citato articolo sia fondamentale⁴⁹. Spetterebbe al giudice del rinvio, avuto riguardo alle caratteristiche del procedimento principale, nonché della causa di cui è investito, determinare se l'opposizione proposta per iscritto debba essere considerata un documento fondamentale del quale sia necessaria la traduzione⁵⁰. Lo standard minimo fissato dalla presente direttiva non impedisce, infatti, che gli Stati membri amplino liberamente i diritti ivi previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in fattispecie non espressamente contemplate⁵¹.

In modo analogo non si ravvisano profili di incompatibilità con il diritto dell'UE neppure in relazione alla seconda questione. Gli artt. 2, 3, par. 1, lett. c), e 6, parr. 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE sul diritto ad essere informato della natura e della causa dell'accusa, in conformità con quanto affermato anche dall'Avvocato generale, non sarebbero in contrasto con la normativa nazionale di uno Stato membro, come quella tedesca, che imponga all'imputato non residente in tale Stato di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché l'interessato benefici effettivamente del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso⁵².

La presente direttiva si applica, infatti, nei confronti di coloro che siano messi a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione. Gli Stati membri dovranno

⁴⁸ *Ivi*, par. 42.

⁴⁹ *Ivi*, par. 49.

⁵⁰ *Ivi*, par. 50.

⁵¹ *Ivi*, par. 48.

⁵² *Ivi*, par. 68.

assicurare che queste persone siano informate tempestivamente sui principali aspetti del reato che sono sospettate o accusate di aver commesso (ad esempio sulla natura dell'accusa e della partecipazione allo stesso e sulla qualificazione giuridica della fattispecie criminale) al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. Tali informazioni dovranno essere fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.

Nel caso di specie, sebbene si tratti di un procedimento sommario e semplificato, il decreto penale di condanna costituisce solo una decisione provvisoria. Secondo la normativa tedesca, questo documento deve essere notificato al domiciliatario dell'imputato, che nel termine di due settimane può proporre opposizione. Alla scadenza di tale termine, l'ordinanza diventa definitiva. La sua notifica all'imputato, che costituisce una forma di comunicazione dell'accusa, lo legittima ad esercitare appieno il diritto di difesa, in contraddittorio, dinanzi al medesimo giudice prima che questi si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell'accusa formulata a suo carico.

Per quanto riguarda l'adeguatezza del termine previsto nella normativa tedesca, che costituisce il punto più controverso della questione, la Corte di giustizia, consapevole di non essere titolare della competenza a pronunciarsi su questo aspetto, si limita a precisare che l'imputato deve disporre di tale termine *in toto*, affinché possa preparare la propria difesa e si evitino eventuali discriminazioni tra gli imputati che risiedono nello Stato membro in cui si svolge il processo penale e coloro che, invece, risiedono in un altro Stato dell'UE, i quali devono nominare un domiciliatario per la notifica dei provvedimenti giudiziari.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di giustizia conclude che gli artt. 2, 3, par. 1, let. c), e 6, parr. 1 e 3, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che non sono incompatibili con una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella tedesca, la quale imponga all'imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti purché tale persona benefici effettivamente del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso. Questa soluzione, tuttavia, non chiarisce a partire da quale momento inizi davvero a decorrere il termine per impugnare il decreto di condanna e non considera che l'imputato ha l'onere di informarsi sullo stato dell'iter procedurale⁵³.

Nel caso *Balogh*, invece, la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di *Budapest Környéki Törvényszék*, concernente l'interpretazione dell'art. 1.1 della direttiva 2010/64/UE nell'ambito di un procedimento penale per il riconoscimento in Ungheria degli effetti di una sentenza definitiva di

⁵³ In tal senso, v. A. IERMANO, *Precisazioni della Corte di Lussemburgo su traduzione e interpretazione di ricorsi e diritto all'informazione in sede di notifiche: il caso Covaci*, cit., pp. 149-150.

condanna per furto aggravato con scasso, emessa in Austria dal Tribunale Regionale di Eisenstadt (*Landesgericht Eisenstadt*), nonché al pagamento delle spese processuali⁵⁴.

In questa sentenza la Corte di giustizia ha considerato come parametri determinanti per la risoluzione del caso non solo la direttiva 2010/64/UE ma anche la decisione quadro 2009/315/GAI⁵⁵ e la decisione 2009/316/GAI⁵⁶ e ha riformulato la questione pregiudiziale, chiedendosi se tali misure si debbano applicare ad un procedimento speciale avente ad oggetto il riconoscimento da parte dell'organo giurisdizionale di uno Stato membro di una decisione definitiva pronunciata in un altro Stato membro con cui si condanna una persona per la commissione di un reato, tenuto conto che i costi di traduzione della decisione sarebbero a carico di detta persona.

Secondo la Corte di giustizia, la direttiva 2010/64/UE non sarebbe applicabile al caso di specie. Un procedimento speciale come quello a carico del sig. Balogh ha luogo necessariamente dopo la decisione definitiva che stabilisce se la persona indagata o imputata abbia commesso il reato e, eventualmente, dopo la condanna della persona stessa. L'art. 1, par. 2, della direttiva 2010/64/UE, prevede, invece, che la persona coinvolta nel processo penale può esercitare il diritto ad un traduttore a partire dal momento in cui le autorità competenti di uno Stato membro le notificano che è indagata o accusata di un reato fino alla conclusione del processo. La traduzione della sentenza del *Landesgericht Eisenstadt* fu notificata al Sig. Balogh il 15 agosto 2015. Non sarebbe stata necessaria una nuova traduzione della stessa per proteggere il diritto di difesa o il diritto alla tutela giudiziaria effettiva dell'interessato né sarebbe stata giustificata avuto riguardo agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2010/64/UE nell'ambito di un procedimento speciale di questo tipo, che si limita al riconoscimento di una decisione già adottata in un altro Stato e non lascia spazio a valutazioni di merito che potrebbero incidere negativamente sulla sfera giuridica dell'interessato.

In questa linea, secondo la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, le quali intendono istituire un sistema rapido ed efficace di scambi di informazioni relative alle condanne penali pronunciate nei vari Stati membri dell'Unione, l'iscrizione nel casellario giudiziario da parte dell'autorità centrale dello Stato di cittadinanza delle condanne pronunciate dagli organi giurisdizionali di quello di condanna deve essere effettuata direttamente sulla base della trasmissione da parte dell'autorità centrale di quest'ultimo per mezzo dell'ECRIS. Siffatta iscrizione non può dipendere dal previo svolgimento di un procedimento di riconoscimento giudiziario delle suddette condanne, come il procedimento speciale oggetto del litigio principale, né

⁵⁴ Su questa sentenza, v. V. LEGGIO, *Iscrizione nel casellario giudiziario di una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato membro: chiarimenti dalla Corte di giustizia*, in *Rivista - Eurojus*, 18 giugno 2016.

⁵⁵ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, *relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario*, in GUUE L 93/23 IT del 7 aprile 2009, pp. 23-32.

⁵⁶ Decisione 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, *che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI*, in GUUE L 93/33 del 7 aprile 2009, pp. 33-48.

dalla comunicazione allo Stato di cittadinanza della decisione di condanna ai fini di tale riconoscimento.

Il riconoscimento delle decisioni di condanna, che sia anteriore all'iscrizione di dette condanne nel casellario giudiziario e che presupponga la trasmissione e la traduzione delle suddette decisioni, metterebbe in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2009/315/GAI e dalla summenzionata decisione⁵⁷. In definitiva, si renderebbero decisamente più difficili gli scambi di informazioni tra gli Stati membri, rallentando il procedimento, si rischierebbe di privare di utilità il meccanismo della traduzione automatizzata previsto dalla decisione 2009/316/GAI e, più in generale, si pregiudicherebbe il principio del riconoscimento mutuo. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il procedimento speciale previsto nell'ordinamento ungherese sarebbe incompatibile con la decisione quadro 2009/315 e la decisione 2009/316.

Al di là della prudenza che caratterizza queste due pronunce, i casi *Covaci* e *Balogh* dimostrano che la Corte di giustizia è destinata ad assumere un ruolo determinante nello sviluppo dello spazio europeo di giustizia penale. Mediante l'interpretazione ed applicazione delle direttive sui diritti processuali, infatti, la Corte di Lussemburgo dovrà contribuire ad elaborare una nozione europea dei diritti ivi riconosciuti e a chiarirne la portata e gli effetti nei sistemi di giustizia nazionali.

5. Alcune osservazioni sulla definizione di uno “statuto processuale europeo”

Le direttive europee sui diritti processuali approvate negli ultimi anni, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, hanno segnato l'inizio di una nuova fase nella costruzione di un “modello europeo di giustizia penale”. L'armonizzazione attraverso lo strumento della direttiva costituisce la tecnica più incisiva, in quanto capace di penetrare direttamente negli ordinamenti interni degli Stati membri, obbligandoli ad adottare tutte le misure necessarie per adattarsi ai parametri europei. In tal modo, si intende offrire ai cittadini dell'UE e agli stranieri che si trovino nel suo territorio uno SLSG senza frontiere, nel quale si assicuri la libera circolazione (art. 3, par. 2, TUE) e si predispongano misure di cooperazione giudiziaria, che permettano di eliminare gli ostacoli ai procedimenti giudiziari e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali, favorendo altresì il controllo delle frontiere estere e la lotta alla delinquenza⁵⁸.

⁵⁷ Corte di giustizia, Quinta sezione, *Balogh*, cit., par. 53 e 54.

⁵⁸ Sull'attuale sistema europeo di cooperazione giudiziaria in materia penale si rinvia ai seguenti studi: E. APRILE, F. SPIEZIA, *Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona*, Milano, 2009; C. ARANGÜENA FANEGO (coord.), *Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa*, Granada, 2011; ID., *Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal*, cit.; M^a.P. CALDERÓN CUADRADO, J.L. IGLESIAS BUHIGUES (coords.), *El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: avances y derechos fundamentales en materia procesal*, cit.; M. JIMENO BULNES, *Las implicaciones del Tratado de Lisboa en la cooperación judicial europea en materia penal*, in C. ARANGÜENA FANEGO (dir.), *Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal*, cit., pp. 30-70; ID., *La conclusión del*

Lo sviluppo di un’“Europa della Legge e della Giustizia”⁵⁹, di “uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro”⁶⁰, richiede che l’UE si doti di un insieme di standard minimi che garantiscano un procedimento equo, rafforzino la fiducia tra i distinti sistemi di giustizia nazionali e costituiscano la base per il riconoscimento mutuo delle sentenze e delle decisioni giudiziarie⁶¹.

A questo proposito, non possiamo non considerare che proprio nella maggior parte delle fattispecie criminali con elementi di extraterritorialità le persone indagate o accusate di aver commesso un crimine si trovano in un territorio straniero e non conoscono la lingua o il sistema giuridico di tale ordinamento. O, ancora, può succedere che la persona non si possa difendere adeguatamente perché si trova lontano dall’organo giurisdizionale che ha adottato l’atto di esecuzione di cui è destinataria. Infine, non si può dimenticare che, in virtù del principio del *ne bis in idem*, che è una manifestazione tangibile della tutela giudiziaria effettiva dinanzi all’esercizio dello *ius puniendi*, derivata dal diritto a un processo equo⁶², la persona deve essere sicura che, una volta condannata e scontata la pena o nel caso in cui venga definitivamente assolta in uno Stato membro, possa continuare a circolare liberamente, senza correre il rischio di essere di nuovo perseguita in altri Stati.

Tuttavia, la costruzione di questo nuovo “modello europeo di giustizia penale” sulla base di standard minimi comuni dipenderà, soprattutto, dalla cooperazione e dalla collaborazione tra gli Stati membri, i quali dovranno recepire tali direttive, adottando tutte le misure necessarie per adeguarsi ai parametri europei. Basti pensare agli ingenti costi che gli Stati devono sopportare integralmente per assicurare il diritto all’assistenza giuridica⁶³ agli indagati o imputati privi di risorse sufficienti o alla necessità di promuovere un sistema di formazione giudiziaria in chiave sovranazionale⁶⁴.

Tratado de Lisboa: avances y concesiones en materia de cooperación judicial penal, in *Diario La Ley*, 2008, n. 7023; ID., *Un proceso europeo para el siglo XXI*, Madrid, 2011; R.E. KOSTORIS (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2015; ID., *Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2015, n. 3, pp. 1177-1204; I. LIROLA DELGADO, *La cooperación judicial en materia penal en el Tratado de Lisboa: ¿un posible proceso de comunitarización y consolidación a costa de posibles frenos y fragmentaciones?*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 2008, n. 16, pp. 1-25; C. RIJKEN, *Re-Balancing Security and Justice: Protection of Fundamental Rights in Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters*, in *Common Market Law Review*, 2010, n. 5, pp. 1455-1492.

⁵⁹ GUUE C 115 del 4 maggio 2010, cit.

⁶⁰ Conclusioni del Consiglio di Tampere, cit., par. 5.

⁶¹ Infatti, come si osserva nella direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza, “L’attuazione [del riconoscimento mutuo] presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale”. A tal fine, “La portata [di questo principio] è legata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad [agevolarne l’applicazione]” (considerando n. 4 della direttiva 2016/343/UE).

⁶² Conclusioni dell’Avvocato generale D. RUIZ-JARABO COLOMER, presentate il 20 ottobre 2005, nella causa C-436/04, *Van Esbroeck*, par. 21.

⁶³ V. gli artt. 4 e 5 della direttiva 2016/1919/UE, che si occupano proprio del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. In particolare, l’art. 4 prevede che: “1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese

Ad ogni modo, a prescindere dalle difficoltà relative alla loro applicazione, si considera che le norme contenute in tali misure non costituiscono un'involuzione né una perdita di autonomia da parte degli Stati membri; impongono solo il rispetto di uno standard minimo, che gli Stati possono elevare a loro discrezionalità per assicurare una maggiore tutela alle persone che vivono e circolano nel territorio dell'UE. Inoltre dalla loro analisi si può osservare che in molti casi concedono un livello di protezione superiore a quello previsto sia nella Carta che nella CEDU⁶⁵, includendo nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE diritti processuali non riconosciuti in modo espresso in tali documenti e regolando aspetti sui quali le legislazioni nazionali non erano o non sono ancora intervenute o rispetto ai quali la Corte europea dei diritti dell'uomo o la Corte di giustizia non avevano adottato standard sufficientemente elevati⁶⁶.

Tali “norme minime” o, se si vuole, “norme inderogabili” — come è stato sottolineato dall'Avvocato generale nelle conclusioni relative al caso *Covaci* — riguardano in realtà “un nucleo imperativo di principi processuali”, tra i quali si includono, in particolare, i diritti della difesa e il rispetto del diritto ad un processo equo, “cui gli Stati membri non possono derogare” poiché costituiscono “la base dei valori comuni che fanno dell'Unione un sistema fondato sul principio dello Stato di diritto”⁶⁷. L'interpretazione di tali norme, adottate nell'ambito del sistema europeo di cooperazione giudiziaria in materia penale, deve essere in grado di assicurare loro “un pieno effetto utile” al fine di rafforzare la tutela dei diritti, la fiducia reciproca e, di conseguenza, facilitare l'attuazione del riconoscimento reciproco, che potrebbero, invece, essere pregiudicati da un'interpretazione letterale di tali diritti⁶⁸.

dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia. 2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1”.

⁶⁴ V. art. 7 della direttiva 2016/1919/UE. La necessità di sostenere e favorire la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, come “elemento essenziale nella promozione di un'autentica cultura giudiziaria europea”, è stata sottolineata anche nel Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, *che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020*, in GUUE L 354/73 del 28 dicembre 2013, pp. 73-83.

⁶⁵ Tra gli Stati dell'UE, che hanno dovuto innalzare lo standard di protezione per adattarsi a tali direttive, si può menzionare, ad esempio, la Spagna. Sia la *Ley Orgánica (LO) 5/2015, de 27 de abril*, che ha recepito le direttive 2010/64/UE e 2012/13/UE (BOE, n. 101, 28.04.2015), sia la *LO 13/2015, de 5 de octubre*, che ha recepito la direttiva 2013/48/UE (BOE, n. 239, 6.10.2015), hanno introdotto interessanti modifiche. Senza pretese di esaustività, tra le principali novità, è interessante fare riferimento alla riforma dell'istituto dell'isolamento (*prisión incomunicada*), in virtù della quale il giudice può limitare alcuni diritti solo avuto riguardo alle caratteristiche del caso di specie e per il tempo strettamente necessario (art. 527 *LECrim* e art. 509 *LECrim*). Si prevede, inoltre, che la persona indagata o accusata (*investigado o encausado*) debba essere informata in un linguaggio comprensibile, tenendo conto delle circostanze personali del destinatario (età, grado di maturità o cause di invalidità) (art. 520 *LECrim*) e che il rapporto della polizia dovrà indicare il luogo e l'ora della detenzione e della custodia cautelare o del rilascio.

⁶⁶ European Commission, *Commission staff working document impact assessment Accompanying the document Proposal for measures on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings*, del 27 novembre 2013, SWD/2013/0478 final, in particolare v. pp. 13 e ss.

⁶⁷ Conclusioni dell'Avvocato generale Y. BOT, *Covaci*, cit., par. 32.

⁶⁸ *Ivi*, par. 33.

In questa cornice, da una parte, il legislatore europeo è chiamato a rispettare le tradizioni e i sistemi giuridici degli Stati membri (art. 82, par. 2, primo comma, ultimo periodo, TFUE) dal momento che non si può imporre “un sistema processuale unico”⁶⁹, che annulli le tradizioni costituzionali proprie di ciascuno Stato membro; dall’altra gli Stati membri, malgrado sia necessario mantenere le differenze esistenti tra i distinti sistemi processuali statali, dovranno adeguarsi ai principi fondamentali dell’UE.

Infine, non si può tralasciare il ruolo che è destinata ad assumere la Corte di giustizia in ambito processuale⁷⁰. L’interpretazione della Corte di Lussemburgo non contribuirà solo a rafforzare la sua posizione di garante dei diritti fondamentali nell’UE ma definirà e specificherà il contenuto essenziale e la portata dei diritti della difesa, concedendo loro una maggiore effettività.

ABSTRACT: In questo contributo si intende realizzare un’analisi trasversale delle sei direttive sui diritti processuali, adottate dall’UE negli ultimi anni, nell’ambito della competenza prevista dall’art. 82 TFUE, al fine di individuare i principali elementi che le accomunano. Gli standard minimi previsti in tali direttive e la loro interpretazione da parte della Corte di giustizia dell’UE rappresentano, senza dubbio, un importante passo in avanti verso un “modello europeo di giustizia penale”, basato su uno “statuto processuale comune”, il quale potrebbe contribuire a ridurre le distanze tra le legislazioni degli Stati membri e a garantire una protezione uniforme del diritto a un processo equo.

⁶⁹ *Ivi*, par. 34.

⁷⁰ L’importanza del nuovo ruolo assunto nello spazio europeo di giustizia penale dalla Corte di giustizia è stato confermato sin dalle “sentenze gemelle”, *Melloni* (Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni c. Ministero Fiscal*, causa C-399/11) e *Fransson* (Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, *Åklagaren c. H. Åkerberg Fransson*, causa C-617/10), e più recentemente nella sentenza *Taricco* (Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 settembre 2015, *Taricco e altri*, causa C-105/14). Nella sentenza *Melloni*, la Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta sulla portata dell’art. 53 della Carta e sulla relazione di questa disposizione con gli artt. 47 e 48 della Carta, ribadendo sostanzialmente il primato del diritto dell’UE; nella sentenza *Fransson*, la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 51 della Carta concernente l’ambito di applicazione del diritto dell’UE in relazione al principio del *ne bis in idem* riconosciuto nell’art. 50 del medesimo testo, sostenendo che questo principio non impedisce che uno Stato membro imponga per le stesse violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non abbia carattere penale. Infine, nella sentenza *Taricco*, la Corte di giustizia ha cercato di giustificare la disapplicazione in *malam partem* della normativa in materia di prescrizione, affermando che non sarebbe contraria ai diritti degli imputati garantiti dall’art. 49 della Carta, che enuncia il principio di legalità in materia penale. L’applicazione di quest’ultima sentenza ha scatenato la reazione dei giudici italiani. La Corte Costituzionale ha sollevato un inatteso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, con ordinanza del 27 gennaio 2017 n. 24, al fine di sciogliere i nodi di questa pronuncia e di risolvere i giudizi incidentali di legittimità promossi dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione, dalle quali è stata invocata l’applicazione dei controlimiti. Le summenzionate pronunce della Corte di giustizia stanno favorendo lo sviluppo di una nuova cornice di protezione dei diritti fondamentali della persona coinvolta in un procedimento penale, che sarà oggetto, senza dubbio, di interessanti evoluzioni.

KEYWORDS: diritti processuali – diritto a un processo equo – cooperazione giudiziaria in materia penale – armonizzazione – modello europeo di giustizia penale.

THE DIRECTIVES ON PROCEDURAL RIGHTS. TOWARDS A «EUROPEAN MODEL OF CRIMINAL JUSTICE»?

ABSTRACT: This paper develops a transversal analysis of the six Directives on procedural rights, adopted by the EU in recent years, in accordance with the competence established in the art. 82 TFEU, with the purpose of individuating the common elements. The minimum standards recognized in these Directives and their interpretation by the EU Court of Justice represent undoubtedly a decisive step in the development of a “European model of criminal justice”, based on a “common procedural statute”, that will contribute to reduce the differences between the legislations of Member States and to guarantee a uniform protection of the right to a fair trial.

KEYWORDS: procedural rights – right to a fair trial – judicial cooperation in criminal matters – harmonization – European model of criminal justice.